



REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI INSTAURAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento definisce, in coerenza con l'attuale normativa, i presupposti e le modalità per l'instaurazione e la gestione dei rapporti di lavoro autonomo ed ha la finalità di regolamentare le caratteristiche e le procedure operative da attuare per il legittimo affidamento - da parte della AUSL di Imola - di incarichi professionali di lavoro autonomo, a persone fisiche esterne all'Amministrazione, per i fabbisogni delle strutture organizzative.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- artt. 2222 – 2238 del Codice Civile;
- art. 409, comma 3, del Codice di Procedura Civile;
- art. 7 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- Art. 3, comma 43 e segg., della legge 24.12.2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008);
- direttiva regionale in materia (D.G.R. 607/2009 “Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna”)
- DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 – art. 5 comma 9 (spending review)
- Legge 228/2012 - art. 1 comma 146 – 147 (legge di stabilità)
- DL 83/2012 convertito in Legge 134/2012 – art. 18.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai rapporti di lavoro autonomo rientranti - secondo le indicazioni regionali - nelle forme di lavoro flessibili e nell'aggregato di spesa costituito dal costo del personale.

Non sono ricompresi gli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio, gli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, gli incarichi configurabili quali appalti di servizi, né gli incarichi di docenza, disciplinati da leggi speciali.

Art.3 - RESPONSABILITA'

La **responsabilità nella valutazione delle condizioni e nella scelta dell'attivazione** dei rapporti di lavoro in oggetto è in capo ai Direttori/Responsabili delle strutture interessate che li propongono e della Direzione Generale che li autorizza preventivamente.

La **responsabilità nella gestione della procedura di attivazione**, nonché nella **gestione giuridica del rapporto** è in capo alla Direzione della U.O. Risorse Umane.

La **responsabilità della verifica del corretto espletamento della prestazione oggetto del contratto**, finalizzata anche all'autorizzazione della liquidazione dei relativi compensi, è in capo ai Direttori/Responsabili delle strutture interessate.

I medesimi dirigenti accertano, altresì, il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dai risultati ottenuti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero propone di risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati ottenuti siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art.4 – DEFINIZIONI

Il rapporto di lavoro autonomo può assumere la configurazione di:

- a) contratto di prestazione d'opera intellettuale o libero professionale quando affidato a soggetto esterno che svolge in via abituale l'attività di lavoro professionale finalizzata ad una prestazione o al raggiungimento di un risultato, che può esaurirsi anche in una sola azione o prestazione (artt. 2222 e 2229 c.c.);
- b) contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), quando affidato a soggetto esterno che svolge un'attività di lavoro autonomo, a favore dell'Azienda, caratterizzata dalla continuità e dal coordinamento di un dirigente aziendale che ha il compito di verificare la rispondenza della prestazione d'opera ai propri obiettivi; in genere l'Azienda mette a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
- c) contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale quando affidato a soggetto esterno che non svolge in via abituale l'attività di lavoro autonomo, finalizzata ad una prestazione o al raggiungimento di un risultato, che si esaurisce in una sola prestazione e che comporta una spesa non superiore a 5.000 euro.

Il contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del contenuto, possono avere ad oggetto:

- **attività di studio**, ossia analisi di un problema di interesse dell'Azienda, che si conclude con una predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- **attività di ricerca**, ossia approfondimento su determinate materie e offerte delle relative soluzioni; sono caratterizzate dalla preventiva definizione del programma da parte dell'Azienda;
- **attività di consulenza**, che prevedono l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative.

E' assolutamente inibito il ricorso a rapporti di collaborazione esterna per esigenze proprie del funzionamento ordinario delle strutture organizzative dell'Azienda.

E' possibile attivare contratti di lavoro autonomo anche per professionalità non previste dall'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale proprio in virtù del fatto che i contratti rivestono carattere accessorio, strumentale e sussidiario all'attività collegata al fabbisogno ordinario

Caratteristica del rapporto di lavoro autonomo è l'assenza del vincolo di subordinazione; il lavoratore non è quindi soggetto ai poteri organizzativi e gerarchici del datore di lavoro. Resta ferma la necessità di rendere coerenti le esigenze per cui il rapporto di lavoro autonomo è stato instaurato, con le attività dell'equipe professionale nell'ambito della quale il lavoratore autonomo presta la propria attività.

Il professionista potrà svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture dell'Azienda e utilizzarne strumenti e banche dati nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e della relativa regolamentazione aziendale.

Art.5 - PRESUPPOSTI GENERALI DI LEGITTIMITA'

I rapporti di lavoro autonomo possono essere instaurati in presenza dei seguenti presupposti e condizioni oggettivi e soggettivi:

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, nonché a **obiettivi/progetti/programmi** specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato **l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno**;
- c) la prestazione deve essere di natura **temporanea e altamente qualificata**. La temporaneità della prestazione è collegata al raggiungimento dell'obiettivo o del progetto specifico di cui al punto a);
- d) devono essere **preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso** della collaborazione.

In presenza di vigenti graduatorie concorsuali per titoli ed esami, o per soli titoli, ed a fronte della corrispondenza con professionalità richieste per la conduzione del progetto, il reclutamento si attua, di norma, tramite utilizzazione delle graduatorie in questione, con conferimento di incarico a tempo determinato. E' fatta salva la possibilità di attivare procedure specifiche per il reclutamento di professionalità ad elevata specializzazione con rapporto di lavoro autonomo, con le modalità di cui al successivo art.8.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Il rapporto deve essere instaurato con **esperti altamente qualificati**; in particolare, costituisce presupposto per l'acquisizione di una prestazione professionale altamente qualificata, il possesso, cumulativamente o alternativamente:

- ✓ di uno dei seguenti diplomi, in coerenza con l'oggetto della prestazione:
 - laurea magistrale
 - laurea del precedente ordinamento universitario
 - laurea triennale e successivo master universitario specialistico o corsi di specializzazione conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi
- ✓ dell'iscrizione in ordini o albi professionali,
- ✓ di specifica esperienza maturata nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, nel caso si ponga l'esigenza di attivare contratti in tali campi.

Qualora si rendesse necessario, nell'avviso potranno essere previsti requisiti alternativi.

Rimane ferma, in relazione alla specificità della prestazione, la facoltà di questa Azienda di preferire il professionista provvisto di specializzazione universitaria.

Art.6- INCOMPATIBILITA'

Non possono essere conferiti incarichi, nemmeno di carattere occasionale, a persone che siano dipendenti a tempo indeterminato o determinato di questa Azienda.

E' vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale, di un secondo incarico, al massimo, è ammesso purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento, tenuto conto della compatibilità oraria degli stessi.

E' di norma, esclusa la compatibilità con lo svolgimento di attività professionali presso altre strutture accreditate anche in relazione al possibile conflitto di interessi che possa determinarsi. In via eccezionale in considerazione della tipologia di attività o del limitato impegno temporale richiesto, potrà essere valutata dalla Direzione Generale aziendale specifica e motivata deroga a tale criterio di cui verrà data motivazione nel provvedimento.

Ai sensi del D.L. 95/2012, art. 5 – comma 9, e chiarimenti pervenuti con nota 2012/249228 del 24.10.2012 dall'Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.

Art.7 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

In sede di negoziazione di budget, nell'ambito della programmazione del fabbisogno complessivo di personale, è definita in linea di massima una previsione degli incarichi di prestazione professionale da parte delle strutture organizzative aziendali, in coerenza con i programmi dell'Azienda ed in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnati. In tale sede, di norma, sono individuate le modalità di finanziamento degli incarichi previsti e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie.

Art.8 - ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI

Il Direttore/Responsabile della struttura interessata compila specifica richiesta compilando la modulistica a tal fine predisposta, evidenziando con precisione i requisiti che deve avere il professionista richiesto, l'obiettivo/progetto da realizzare, le caratteristiche della prestazione richiesta (oggetto, durata e decorrenza, quantità, compenso, luogo di lavoro), con anticipo di almeno due mesi rispetto alla data prefissata, tenuto conto dei tempi della procedura comparativa e salvo particolari complessità per numero di aspiranti e/o specifiche di incarico per i quali potrà essere richiesto un preavviso superiore.

Il Direttore/Responsabile della struttura interessata attesta nella richiesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e condizioni di legittimità di cui all'art.5 che consistono in:

- a. avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane in servizio;
- b. il ricorso ai mezzi di reclutamento ordinario risulta incompatibile con le esigenze e le caratteristiche della prestazione da realizzare;
- c. se la risorsa è stata negoziata nell'ambito della programmazione annuale di budget;
- d. se per l'attivazione della collaborazione sono disponibili risorse economiche o finanziamenti per progetti o programmi (indicando se è stato costituito un fondo vincolato e l'esatta denominazione) con fondi di soggetti terzi all'Amministrazione.

Il Direttore/Responsabile inoltra la richiesta al Direttore della Direzione Tecnica (Direzione Medica di Presidio, per le UUOO dei Dipartimenti di area ospedaliera; Distretto, per le UUOO dei Dipartimenti di area territoriale; Dipartimento Amministrativo e Tecnico e Direzione Infermieristica e Tecnica per le UUOO dell'area di competenza) per la validazione delle dichiarazioni sopra indicate e quindi la invia all'UO Risorse Umane.

FASE DELLA AUTORIZZAZIONE

La richiesta, completa di ogni elemento, è sottoposta a cura della U.O. Risorse Umane, all'autorizzazione della Direzione Generale che potrà anche modificare la stessa.

FASE DELLA INDIVIDUAZIONE

I meccanismi di individuazione dei soggetti con cui instaurare rapporti di lavoro autonomo debbono tenere conto di quanto stabilito dall'art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. 30.01.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale *“le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”*. Pertanto, l'instaurazione del rapporto di lavoro autonomo è preceduto dall'espletamento di **procedura comparativa** adeguata a contemperare il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza con i principi di economicità, celerità e flessibilità dell'azione amministrativa.

A questo fine la Azienda U.S.L. di Imola procede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna estratto dell'avviso per il reclutamento di tale professionalità. Nell'avviso devono essere individuati i requisiti specifici di ammissione alla procedura comparativa.

Per quanto concerne le specializzazioni per il personale medico la elencazione delle specializzazioni da possedere è tassativa, nel senso che non possono essere fatte valere per gli incarichi libero professionali le equipollenze previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai concorsi pubblici, a meno che ciò non sia espressamente previsto dall'avviso specifico.

Affinché sia garantita la massima diffusione della procedura comparativa, l'AUSL di Imola, oltre la suddetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna che avviene per estratto, procederà alla dell'avviso diffusione mediante pubblicazione del testo integrale sul sito Internet dell'Azienda, ad inviare alle segreterie dei Comuni rientranti nell'ambito territoriale dell' Azienda U.S.L., alle Organizzazioni sindacali di maggior rappresentatività, nonché ad associazioni, organi di informazione e privati che ne abbiano fatto espressa richiesta.

L'incarico sarà assegnato in esito al giudizio comparativo espresso da apposita Commissione nominata dal Direttore dell'UO Risorse Umane.

Il giudizio verte sulla valutazione complessiva del curriculum del professionista e della prova sostenuta; in via preferenziale, la prova consiste in un colloquio sulle materie oggetto delle attività da espletare.

La Commissione, di norma, è costituita dal Direttore dell'UO afferente l'attività e da due esperti nella materia, proposti dal Direttore della Articolazione tecnica di riferimento ed è coadiuvata da un addetto amministrativo. Sono applicate le disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti le commissioni di concorso.

La Commissione individua il candidato prescelto nonché ulteriori eventuali candidati idonei, in ordine di preferenza, motivando le ragioni della scelta in relazione all'incarico da conferire, così come da verbale appositamente redatto.

Tale esito sarà pubblicato sul sito internet aziendale con indicazione della relativa durata di validità.

In caso di cessazione anticipata o di conferimento di ulteriori incarichi libero professionali, nell'ambito della durata dell'incarico di cui alla procedura e nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi della procedura stessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'ulteriore / residuo incarico ad altro candidato riconosciuto idoneo secondo l'ordine preferenziale determinato dalla Commissione.

L'Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà di non procedere all'espletamento della prova in presenza di una sola richiesta di partecipazione, previa

valutazione positiva del curriculum del professionista da parte del Direttore / Responsabile dell'UO interessata.

ESCLUSIONI

Sono escluse dagli obblighi di scelta mediante procedura comparativa i seguenti casi:

- a) incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione in base al disposto dell'art. 7 comma 6 – quater del D.L.vo 165/2001;
- b) incarico di medico competente (art.38 e segg. del DLgs 81/08) e incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art.31 e segg. del DLgs 81/08);
- c) gli incarichi per prestazioni meramente occasionali, come individuate nell'art.4 lettera c).

Inoltre, in via eccezionale, si prescinde dall'esperimento di procedura comparativa, **ricorrendo alla indicazione nominativa**, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) situazioni di eccezionale straordinarietà e urgenza, adeguatamente motivata e documentata, che non consentano di attendere l'utile esperimento delle procedure comparative. In questo caso l'incarico avrà durata limitata al tempo strettamente necessario ad espletare la procedura ;
- b) allorché si sia proceduto infruttuosamente alla pubblicazione dell'avviso;
- c) attività complementare, non ricompresa nell'incarico principale già conferito, necessaria per lo svolgimento dell'incarico stesso quando l'affidamento a persona diversa possa arrecare pregiudizio agli obiettivi da raggiungere
- d) quando la prestazione risulti caratterizzata da infungibilità, per il suo contenuto di natura culturale e scientifico non comparabile, in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera, che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale comprovata da idonea documentazione. Nell'atto di conferimento si deve dare ampiamente atto dei motivi che giustificano la deroga suddetta e della congruità del compenso

Nei suddetti casi l'identificazione nominativa del soggetto - che dovrà comunque possedere i necessari requisiti di esperienza e titoli di studio e del quale deve essere allegato il curriculum - è proposta dal Direttore/Responsabile della struttura richiedente, valutata dal Direttore di Direzione Tecnica di riferimento e specificamente autorizzata dalla Direzione Generale; la scelta dovrà essere motivata in base a specifici elementi desumibili dal curriculum formativo e professionale del candidato.

Art.9 – REQUISITI E CONDIZIONI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Il Direttore dell'UO Risorse Umane conferisce l'incarico professionale con provvedimento, adeguatamente motivato, previa acquisizione ed approvazione dei verbali relativi alle risultanze della procedura di cui all'art.8.

Il contratto di lavoro autonomo è successivamente stipulato, in forma scritta, tra il Direttore dell'U.O. Risorse Umane e il professionista prima dell'inizio dell'attività.

Viene redatto in duplice copia

Nel caso di incarichi meramente occasionali possono essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo.

La sottoscrizione del contratto è comunque subordinata al previo accertamento - da parte della U.O. Risorse Umane - del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa e dall'avviso per l'esercizio dell'attività in oggetto: in mancanza non si darà luogo alla sottoscrizione.

In ogni caso, il contratto di lavoro autonomo deve indicare:

- a) generalità del contraente,
- b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d'opera intellettuale, collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa),
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o la durata dell'incarico,
- d) il luogo/sede in cui viene svolta la collaborazione,
- e) l'oggetto della prestazione professionale,
- f) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle modalità di verifica,
- g) l'ammontare del compenso dell'incarico, gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione,
- h) l'esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
- i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento,
- j) il foro competente in caso di controversie.

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge finanziaria per l'anno 2008 (L.244/2007) i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web aziendale.

L'affidamento di incarichi professionali di tipo occasionale a dipendenti di pubbliche amministrazioni può avvenire solo previa verifica dell'avvenuta autorizzazione, per atto espresso o per silenzio/assenso, da parte dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di collaborazione deve essere previamente identificata in funzione dei tempi previsti per il raggiungimento dell'obiettivo/progetto specifico che ne ha richiesto l'attivazione.

Onde evitare un utilizzo improprio di contratti di lavoro autonomo, si conviene che la durata dell'obiettivo/progetto non sia superiore a due anni, fatte salve situazioni particolari che devono essere debitamente motivate.

Per durata del contratto di collaborazione deve intendersi l'arco temporale massimo previsto nell'avviso della procedura comparativa; l'Azienda valuta la possibilità di conferire l'incarico per un periodo inferiore al termine massimo previsto dal bando, riservandosi la possibilità di procedere nella prosecuzione dell'incarico stesso fino al compimento del periodo massimo previsto.

Al di fuori della condizione succitata, non è ammessa la proroga del contratto di collaborazione, se non solo ed esclusivamente al fine di completare l'obiettivo/progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del

compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.

Non ricorre l'ipotesi delle proroga ma si ha una stipula *ex novo* per attivazioni di contratti di lavoro autonomo scaturenti da procedure comparative diverse. Sono, pertanto, fatte salve le attivazioni fatte a tale titolo. L'aver svolto in precedenza incarichi di lavoro autonomo non può costituire causa o impedimento, a chi risulti migliore in una nuova procedura comparativa, di stipulare un nuovo contratto.

ADEMPIMENTI DEL CONTRAENTE

Prima della sottoscrizione del contratto, il lavoratore autonomo:

- deve essere in possesso della partita IVA qualora stipuli contratto d'opera professionale o libero professionale (LP);
- ai fini della copertura del rischio infortuni i co.co.co. sono coperti da assicurazione INAIL; a tal fine l'Azienda provvederà alla relativa denuncia all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro autonomo;
- al fine della copertura del rischio infortuni i liberi professionisti assumono a proprio carico la copertura del rischio infortunio; a tal fine è onere del professionista munirsi, a proprie spese, di adeguata polizza assicurativa personale prima dell'inizio dell'attività;
- ai fini dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con la sottoscrizione del contratto l'Azienda assicura il professionista alle condizioni della polizza aziendale esistente, mentre per quanto riguarda la colpa grave è onere del professionista munirsi di adeguata polizza assicurativa personale prima dell'inizio dell'attività, ovvero aderire, con pagamento del premio assicurativo, alla polizza aziendale;
- deve regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi con l'attività istituzionale dell'Azienda. Non costituisce di per se conflitto di interessi l'aver diversi e ulteriori rapporti con altri committenti purchè non intercorrano con strutture private accreditate. A tal fine al momento della stipulazione del contratto il professionista, mediante compilazione di apposita modulistica, dichiara eventuali altre attività prestate per le quali l'azienda ritiene non ricorrano motivi di incompatibilità e si impegna a non instaurare altri rapporti libero professionali con strutture private accreditate senza preventiva autorizzazione. L'effettuazione di ulteriori attività presso strutture private accreditate senza la preventiva autorizzazione è causa di risoluzione dal contratto di lavoro autonomo.

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB AZIENDALE

In ottemperanza dell'art.3 comma 54 della legge finanziaria per l'anno 2008 (L.244/2007), i provvedimenti di conferimento di incarichi professionali di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati sul sito web aziendale completi di:

- soggetti percettori,
- ragione dell'incarico,
- ammontare erogato.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che ha adottato o proposto il relativo atto.

In applicazione del DL 83/2012 convertito con Legge 134/2012 – art. 18 comma 2, l'Azienda provvede altresì alla pubblicazione sul sito internet dei dati relativi al professionista incaricato.

Art.10 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, e coordinata e continuativa.